

GIUNTA REGIONALE

**Delibera adottato con numero 23 in data 10/01/1995
Proposta GBO/95/123 del 05/01/1995**

Assessorato proponente: ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E AMBIENTE -

Struttura proponente: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO -

Oggetto: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994. (D.L. 24 NOVEMBRE 1994 N. 646 - D.M. 7 DICEMBRE 1994)

Iter: DELIBERA ORDINARIA SENZA IMP. SPESA (ANCHE DI RATIFICA)

Estensore: TINTI MIRKO

Resp. regolarità tecnica: CARBONI ENRICO -

Assessore proponente: COCCHI RENATO - 05/01/1995

Delibera approvata nella seduta num. 2 del 1995

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che nella prima decade del mese di novembre 1994, il territorio del nord Italia con particolare riferimento alle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana è stato interessato da eccezionali avversità atmosferiche e gravosi eventi alluvionali che hanno causato vittime tra la popolazione e rilevantissimi danni all'assetto idraulico dei corsi d'acqua e all'assetto idrogeologico dei versanti con conseguente distruzione e/o danneggiamento di numerosissime opere pubbliche di competenza statale, regionale, provinciale e comunale nonché ingentissimi danni alle attività agricole, alle attività produttive industriali, artigianali e commerciali e alle abitazione private;
- che per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna tali avversità hanno direttamente coinvolto le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Ferrara, con diffusi allagamenti nei comuni rivieraschi di Po e numerosissimi fenomeni franosi nelle zone collinari e montane;
- che con deliberazione n. 5661 del 15 novembre 1994 la Giunta Regionale sulla base delle prime segnalazioni dei Comuni e delle Province, verificate dai Servizi Regionali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, in raccordo con le Prefetture, ha individuato un primo elenco di n. 37 Comuni colpiti così suddivisi:

PROVINCIA DI PIACENZA

Comuni rivieraschi: Calendasco, Caorso, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Monticelli D'Ongina, Piacenza, Rottofreno, Sarmato, Villanova sull'Arda;

Comuni montani: Bobbio, Coli, Ottone, Bettola, Farni, Ferriere, Vigolzone,

PROVINCIA DI PARMA

Comuni rivieraschi: Polesine Parmense, Roccabianca, Sigsa, Colorno, Mezzani, Zibello, Sorbolo.

Comuni montani: Monchio delle Corti, Palanzano, Bardi.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comuni rivieraschi: Brescello, Boretto, Gualtieri, Guastalla, Luzzara.

PROVINCIA DI FERRARA

Comuni rivieraschi: Berra, Bondeno, Ferrara, Ro, Mesola Goro.

- che a seguito di ulteriori verifiche i Comuni di Piacenza e Ro non avendo segnalato danni specifici si sono di fatto esclusi per cui l'elenco definitivo risulta essere di n. 35 Comuni;
- che sulla base delle decisioni assunte dal Comitato di Ministri, di cui all'art. 2 del D.L. 24 novembre 1994 n. 646 nella seduta del 25 novembre 1994 presso la Prefettura di Alessandria, relativamente:
 1. al valore dell'elenco di cui all'art.1 del D.L. 24/11/1994 n. 646 unicamente ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 6 dello stesso D.L.;
 2. ai finanziamenti di cui all'art. 2 per gli interventi di cui all'art. 3 lettere a) e b) da ripartire indipendentemente dall'elenco precitato sulla base di priorità definite dalle Regioni e dagli Enti Locali in appositi programmi;
 3. ai danni ai beni privati e alle imprese commerciali, artigianali e industriali oggetto di un ulteriore provvedimento legislativo dotato di nuove risorse finanziarie da definire a conclusione della ricognizione dei danni da effettuarsi da parte dei Comuni, le Camere di Commercio e le Prefetture;

il Presidente della Giunta regionale ha comunicato con nota n. 12517/94 l'elenco dei Comuni rivieraschi di Po per i quali valgono anche le anzidette agevolazioni e che risultano essere: Mezzani, Roccabianca, Guastalla, Brescello e Bondeno;

- che con nota n. 96 del 21/11/1994, così come richiesto con telex n. 71294 del 17/11/1994, è stato trasmesso alla Direzione Generale Difesa del Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici la prima stima dei danni alle opere pubbliche regionali, provinciali e comunali sulla base dei dati segnalati dai Comuni pari a L. 33.717 milioni;
- che successivamente sulla base di quanto concordato nella seduta del Comitato di Ministri del 25 novembre presso la Prefettura di Alessandria e confermato nell'incontro del 1 dicembre a Roma le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana hanno presentato preve ulteriori verifiche il programma complessivo degli interventi di ripristino delle opere pubbliche di competenza regionale, provinciale e comunale, danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, e che da tale programma è risultato un fabbisogno complessivo di L. 1.804 miliardi di cui L. 35 miliardi per la Regione Emilia-Romagna (all. A);
- che detto programma è stato predisposto dalle Regioni sulla base delle segnalazioni pervenute dagli Enti locali sulla base dei seguenti criteri:

criterio di spazio: cioè danni avvenuti nei comuni effettivamente danneggiati dagli eventi alluvionali;

criterio di tempo: cioè danni avvenuti nel periodo di tempo preso in esame e cioè la prima decade del mese di novembre 1994;

criterio di causalità: cioè danni effettivamente connessi in termini di causalità diretta con gli eventi meteorologici ed alluvionali considerati;

le Regioni hanno poi provveduto, d'intesa con i Comuni e le Province ad una verifica più accurata che ha consentito di formulare un programma di interventi di ripristino secondo i seguenti criteri di priorità, correlati all'urgenza ed alla tipologia degli interventi:

Priorità 1 (pronti interventi) corrispondente alle situazioni nelle quali è necessario intervenire con urgenza per ripristinare le condizioni di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni (opere di difesa del suolo, opere idrauliche gravemente danneggiate o distrutte, frane incombenti su centri abitati ed infrastrutture) nonché per il ripristino urgente dei servizi pubblici interrotti e di fondamentale importanza (acquedotti, fognature, collegamenti viari.....);

Priorità 2 corrispondente alla necessità di interventi di ripristino di opere danneggiate ma che non hanno perso completamente la loro funzionalità (opere idrauliche parzialmente danneggiate, servizi pubblici non interrotti, collegamenti viari interrotti ma con soluzioni alternative.....) nonché completamenti di opere di priorità 1;

Priorità 3 corrispondente agli interventi sulle strutture pubbliche che per la loro funzione possono essere ripristinate in un secondo tempo con procedure ordinarie e al ripristino definitivo di tutte le opere danneggiate;

Considerato:

- che nel corso della riunione tenutasi il 1 dicembre a Roma il Comitato di Ministri ha stabilito di effettuare una prima ripartizione, pari a L. 702 miliardi circa, a valere sulle somme previste dall'art. 2, comma 2) del D.L. 24/11/1994 n. 646 per l'attuazione degli interventi urgenti, e indifferibili a salvaguardia della pubblica incolumità e relativi al ripristino dei servizi di prima necessità, di competenza comunale, provinciale, e regionale;
- che nel programma degli interventi di ripristino delle opere pubbliche di competenza regionale, provinciale e

comunale presentato il 7 dicembre 1994 al Comitato di Ministri di cui all'art. 2 del D.L. n. 646 del 24/11/1994 sono inseriti tra gli altri i pronti interventi priorità 1 interessanti i territori della Regione Emilia-Romagna per un importo pari a Lire 12.999.999.000 (all. B) ed aventi le caratteristiche di cui al comma precedente;

Preso atto:

- che con D.M. del 7/12/1994 il Comitato di Ministri ha ripartito la somma di L. 702.278.665.485 per i pronti interventi priorità 1 a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 24/11/1994 n. 646;
- che nel citato Decreto si dispone anche che le somme relative agli interventi di importo inferiore o uguale a L. 100 milioni vengano erogati direttamente a favore delle Amministrazioni interessate, mentre le somme relative agli interventi di importo superiore a L. 100 milioni siano disposte a favore delle Regioni territorialmente competenti le quali provvederanno ad erogare tali somme alle Amministrazioni locali interessate attraverso anticipazioni e stati di avanzamento lavori;
- dell'assegnazione alla Regione Emilia-Romagna, della somma di L. 10.201.000.000 di cui L. 3.972.000.000 per opere di competenza regionale e L. 6.229.000.000 per opere di competenza provinciale e comunale da destinarsi alle Amministrazioni Locali per interventi di importo superiore a L. 100 milioni così come previsto dal D.M. 7 dicembre 1994;
- dell'assegnazione della somma di L. 2.798.999.000 direttamente alle Amministrazioni locali interessate;

Ritenuto:

- che per gli interventi di importo inferiore o uguale a L. 100 milioni gli Enti locali possano procedere all'esecuzione dei lavori con riferimento specifico alle denominazioni e agli importi indicati nel Programma Pronti interventi priorità 1 (all.B), utilizzando le procedure del pronto intervento ai sensi del D.Lgs. n. 1010/48. I Servizi Provinciali per la Difesa del Suolo, Risorse

Idriche e Forestali hanno il compito di verificare che i fondi stanziati abbiano a soddisfare le finalità previste;

- che per gli interventi di importo superiore a L. 100 milioni le cui risorse sono state accreditate alla Regione:
 - per quanto riguarda il ripristino delle opere di competenza regionale (pari a L. 3.972.000.000) di affidare l'esecuzione ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Ferrara, Reggio Emilia, Parma e Piacenza secondo le procedure ordinarie con l'eccezione dei lavori di ripristino degli edifici e delle attrezzature dell'Azienda regionale per la navigazione interna con sede a Boretto (RE) per l'importo complessivo di L. 118 milioni, che si intendono affidati all'Azienda regionale stessa;
 - per quanto riguarda il ripristino delle opere di competenza provinciale e comunale (pari a L. 6.229.000.000) di affidare l'esecuzione, in rapporto di concessione, agli Enti locali i quali procederanno alla progettazione, all'appalto e alla direzione lavori e per i quali il trasferimento delle risorse avverrà per anticipazioni e stati di avanzamento lavori;

Considerato che, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 4 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, il Responsabile del Servizio Difesa del Suolo ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnica del presente atto;

Considerato, inoltre, che si tratta di interventi dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, per cui è necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953 n. 62;

Visto il D.L. 24 novembre 1994 n. 646;

Visto il D.M. 7 dicembre 1994 del Comitato dei Ministri di cui all'art. 2 del citato D.L.;

Su proposta dell'Assessore regionale alla Programmazione, Pianificazione e Ambiente;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- a) di approvare il programma degli interventi di ripristino delle opere pubbliche di competenza regionale, provinciale e comunale, danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 relativo ai territori della Regione Emilia-Romagna (come definito nell'allegato A);
- b) di prendere atto della assegnazione della somma di L. 10.201.000.000 disposta dal Comitato di Ministri di cui all'art. 2 del D.L. 24 novembre 1994 n. 646, per pronti interventi priorità 1, nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Ferrara (come definito nell'allegato B);
- c) di prendere atto della assegnazione di L. 2.798.999.000 disposta dal Ministro dell'Interno direttamente a favore delle Amministrazioni locali per pronti interventi priorità 1 fino ad un importo di L. 100 milioni;
- d) di stabilire che, ai sensi della L.R. n. 27/74, alla conduzione delle opere di competenza regionale provvederà la Giunta regionale mediante i Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali competenti per territorio con l'eccezione dell'Azienda regionale per la navigazione interna per i lavori di competenza regionale in Comune di Boretto (RE);
- e) di stabilire che alla conduzione delle opere di competenza delle Amministrazioni Provinciali e dei Comuni, provvederanno rispettivamente gli stessi Enti in rapporto di concessione, con le modalità stabilite dalla vigente legge comunale e provinciale e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'esecuzione dei lavori pubblici;
- f) di delegare all'Assessore alla Programmazione, Pianificazione e Ambiente le funzioni di approvazione dei progetti e delle eventuali perizie suppletive e di

variante, dei verbali nuovi prezzi, delle concessioni di proroghe dei termini di ultimazione lavori, ferma restando la competenza della Giunta in ordine all'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo;

- g) di dare atto che alla eventuale nomina dei collaudatori si procederà ai sensi della delibera di Consiglio regionale n. 2480 del 5 aprile 1989 e successive modifiche;

A voti unanimi e palesi

delibera inoltre

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953 n. 62 per gli specifici motivi indicati nelle premesse.

- - - - -